Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 28 maggio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato per mercoledì 5 giugno 1968, alle ore 10, in 1ª seduta pubblica con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza.
2. Votazione per la nomina del Presidente.
3. Votazione per la nomina dei Vice presidenti, dei Questori e dei Segretari.
4. Insediamento del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

(5239)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 1ª seduta pubblica per mercoledì 5 giugno 1968, alle ore 10, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza.
2. Votazione per la nomina del Presidente.
3. Votazione per la nomina di quattro Vice presidenti, otto Segretari, tre Questori.
4. Insediamento del Presidente.
5. Insediamento dell'Ufficio di Presidenza.

(5164)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1967, n. **1514.**

Revoca di dichiarazione di endemia malarica per il territorio del comune di Manfredonia, della provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 5771 del 31 agosto 1967, con la quale il medico provinciale di Foggia richiede la revoca della dichiarazione di zona ad endemia malarica per il territorio del comune di Manfredonia, con esclusione della parte di territorio successivamente ceduta, in virtù del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 367, al comune di Margherita di Savoia;

Visto il parere espresso in merito dal consiglio provinciale di sanità di Foggia nella seduta del 12 giugno 1967;

Visto il regio decreto 5 febbraio 1903, n. 55, con il quale il territorio del comune di Manfredonia era stato dichiarato ad endemia malarica e il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 367, con il quale parte del detto territorio veniva ceduta al comune di Margherita di Savoia;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause di malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

La dichiarazione di zona ad endemia malarica per il territorio del comune di Manfredonia, della provincia di Foggia, contenuta nel regio decreto 5 febbraio 1903, n. 55, viene revocata, con esclusione della parte del territorio stesso successivamente ceduta, in virtù del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 367, al comune di Margherita di Savoia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1967

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 142. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1968, n. **659.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 66. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di: « Storia della critica letteraria ».

Art. 68. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « Storia della critica letteraria ».

Art. 80. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

38) Istituto di psichiatria.

Art. 88. — All'elenco degli insegnamenti complementri del corso di laurea in chimica (indirizzi organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di « Spettroscopia molecolare » e « Chimica delle alte temperature ».

Nel predetto corso di laurea, per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico, l'insegnamento complementare di « Chimica statistica » è soppresso.

Art. 89. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di:

Spettroscopia molecolare;
Chimica delle alte temperature.

Art. 100, relativo alle norme sulle propedeuticità degli esami del corso di laurea in scienze naturali è modificato nel senso che vengono inserite le seguenti:

« Chimica generale ed inorganica » rispetto a « Chimica organica »;

« Mineralogia » rispetto a « Geologia »;

« Istituzioni di matematiche » rispetto a « Fisica ».

Nello stesso corso di laurea la propedeuticità dello esame di « Zoologia » rispetto a quello di « Entomologia » è soppressa.

Art. 101. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

38) Radiogenetica;
39) Immunogenetica;
40) Ecologia ed etologia animale;
41) Endocrinologia comparata;
42) Biologia molecolare;
43) Paleobotanica;
44) Idrobiologia.

Nello stesso corso di laurea l'insegnamento complementare di « Idrobiologia e pescicoltura » è soppresso.

Art. 102, relativo alle norme sulle propedeuticità degli esami del corso di laurea in scienze biologiche è modificato nel senso che viene soppressa la propedeuticità dell'esame di « Zoologia » rispetto a quello di « Entomologia » e con la istituzione della propedeuticità dell'esame di « Istituzioni di matematiche » rispetto a quello di « Fisica ».

Art. 103, relativo alle norme sulle propedeuticità degli esami del corso di laurea in scienze geologiche è modificato nel senso che vengono inserite le seguenti:

« Geologia » rispetto a « Geologia applicata »;

« Petrografia » e « Paleontologia » rispetto a « Geologia »;

« Mineralogia » rispetto a « Geochimica ».

Art. 111. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di: « Istituzioni di matematiche ».

Dopo l'art. 620 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di specializzazione in ingegneria dei controlli automatici annesso alla facoltà di ingegneria.

Corso di specializzazione in ingegneria dei controlli automatici

Art. 621. — Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione in ingegneria dei controlli automatici, al fine di preparare tecnici specializzati per la soluzione dei problemi inerenti l'automazione nei suoi diversi settori applicativi.

Art. 622. — Il corso ha la durata di un anno; è direttore del corso il professore titolare della cattedra di « Controlli automatici ».

Il consiglio direttivo è costituito dal direttore e dai docenti dei singoli insegnamenti.

Art. 623. — Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria aereonautica, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria mineraria, ingegneria nucleare; il consiglio del corso potrà ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri.

Il consiglio direttivo delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti e le norme per l'ammissione, nonchè il numero minimo di iscritti affinchè il corso stesso abbia luogo. L'ammissione al corso è subordinata all'esito di un colloquio sui fondamenti di controlli automatici per quei laureati che non abbiano sostenuto un esame su tale materia o su materia equivalente.

Il Consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.

Art. 624. — La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal Consiglio del corso.

Art. 625. — Sono previsti nell'ambito del corso di specializzazione due diversi indirizzi: indirizzo impianti ed indirizzo costruzioni. Gli insegnamenti impartiti pos-

sono essere annuali o semestrali, e sono distinti in insegnamenti fondamentali, insegnamenti complementari di indirizzo impianti, insegnamenti complementari di indirizzo costruzioni.

L'allievo del corso dovrà seguire tutti gli insegnamenti fondamentali e tre insegnamenti complementari a scelta di cui almeno due appartenenti ad uno dei due indirizzi; il Consiglio del corso potrà esonerare dalla frequenza e dall'esame di profitto di non più di due insegnamenti fondamentali gli allievi di cui sia stata accertata la relativa preparazione; in tal caso l'allievo dovrà seguire un corrispondente numero di insegnamenti complementari.

Ogni allievo, all'atto della domanda di ammissione al corso, effettua la scelta degli insegnamenti da seguire; la scelta dovrà essere approvata dal Consiglio del corso.

Art. 626. — Sono insegnamenti fondamentali: 1) Teoria dei sistemi (semestrale); 2) Sistemi di controllo; 3) Sistemi sequenziali (semestrale); 4) Calcolo automatico; 5) Metodi statistici (semestrale); 6) Metodi di ottimazione (semestrale); 7) Strumentazione e misura; 8) Teoria dell'informazione (semestrale).

Art. 627. — Sono insegnamenti complementari di indirizzo impianti, tutti semestrali: 1) Modelli di processi industriali; 2) Strumentazione degli impianti; 3) Automazione degli impianti mediante calcolatrici.

Art. 628. — Sono insegnamenti complementari di indirizzo costruzioni, tutti semestrali: 1) Progettazione dei sistemi di controllo; 2) Tecniche analoghe; 3) Tecniche numeriche; 4) Complementi di sistemi di controllo.

Art. 629. — Gli insegnanti del corso sono proposti dal direttore che può sceglierli fra i professori di ruolo e fuori ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza delle rispettive specialità, ovvero giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà. Tali proposte sono subordinate all'approvazione del Consiglio di facoltà ed alle nomine provvede il rettore.

Art. 630. — Per la validità del corso e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 631 ciascun iscritto dovrà superare gli esami in tutti gli insegnamenti seguiti e dovrà svolgere un lavoro personale di carattere teorico o sperimentale. Il lavoro svolto verrà discusso alla presenza di una commissione costituita da cinque docenti del corso, prescelti dal direttore del corso e da lui presieduta.

Art. 631. — Agli iscritti che abbiano superato gli esami e abbiano ottenuto l'idoneità per il lavoro personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 161. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1968, n. **660**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

20) Criminologia;
21) Diritto internazionale privato;
22) Diritto processuale amministrativo.

Art. 24. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « Organizzazione economica internazionale ».

Art. 29. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di:

25) Organizzazione economica europea.

Art. 32. — Nell'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio è aggiunto quello di:

7) Istituto di sociologia.

Art. 36. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è aggiunto quello di: « Storia del cristianesimo ».

Art. 37. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di: « Storia del cristianesimo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 159. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1968, n. 661.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 74. — Al secondo anno del biennio del corso di studi per la laurea in ingegneria civile (sezione edile) l'insegnamento di « Geologia e geologia applicata *b*) » (insegnamento aggiunto) e soppresso e sostituito da quello di « Materie giuridiche *b*) » (insegnamento aggiunto).

Al quarto anno dello stesso corso di laurea vengono soppressi gli insegnamenti di « Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti *b*) » e di « Materie giuridiche *b*) » e sostituiti dai seguenti: « Costruzioni metalliche *b*) » e « Geologia e geologia applicata *b*) ».

Al quinto anno dello stesso corso di laurea gli insegnamenti di « Impianti tecnici *b*) » e di « Complementi di tecnica delle costruzioni *b*) » sono soppressi e sostituiti dai seguenti « Meccanica dei terreni e tecnica delle fondazioni *b*) » e « Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti *b*) ».

Gli insegnamenti dell'indirizzo II sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

28) Impianti tecnici *c*);
29) Costruzioni idrauliche *c*).

Al secondo anno del biennio del corso di studi per la laurea in ingegneria civile (sezione idraulica) l'insegnamento di « Geologia e geologia applicata *b*) » (insegnamento aggiunto) è soppresso e sostituito da quello di « Materie giuridiche *b*) » (insegnamento aggiunto).

Al quarto anno dello stesso corso di laurea gli insegnamenti di « Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti *b*) » e di « Materie giuridiche *b*) » sono soppressi e sostituiti da quelli di « Costruzioni metalliche *b*) » e di « Geologia e geologia applicata *b*) ».

Al secondo anno del biennio del corso di studi per la laurea in ingegneria civile (sezione trasporti) l'insegnamento di « Geologia e geologia applicata *b*) » (insegnamento aggiunto) è soppresso e sostituito da quello di « Materie giuridiche *b*) » (insegnamento aggiunto).

Al quarto anno dello stesso corso di laurea gli insegnamenti di « Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti *a*) » e di « Materie giuridiche *b*) » sono soppressi e sostituiti con quelli di « Costruzioni metalliche *b*) » e di « Geologia e geologia applicata *b*) ».

Al quinto anno dello stesso corso di laurea l'insegnamento di « Complementi di tecnica delle costruzioni *b*) » è soppresso e sostituito da quello di « Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti *a*) ».

L'insegnamento di « Mezzi di sollevamento e trasporto *c*) » dell'indirizzo I del predetto corso di laurea è soppresso e sostituito da quelli di « Mezzi di sollevamento e trasporto (semestrale) *c*) » e di « Tecnica della circolazione (semestrale) *c*) ».

Al 4° anno del corso di laurea in ingegneria meccanica gli insegnamenti di « Tecnica delle costruzioni *b*) » e di « Tecnologie dei metalli *b*) sono soppressi e sostituiti da quello di « Costruzioni metalliche *b*) ».

L'insegnamento di « Impianti meccanici *a*) » del quinto anno del predetto corso di laurea viene spostato al quarto anno.

Nello stesso corso di laurea i sette indirizzi con i relativi insegnamenti sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Indirizzo aeronautico:

27) Aerotecnica *c*);
28) Propulsione aerea e spaziale *c*);
29) Progetto di macchine *c*);
30) Misure meccaniche e collaudi (semestrale) *c*);

Indirizzo siderurgico:

27) Servizi di stabilimento *c*);
28) Siderurgia *c*);
29) Tecnica siderurgica *c*);
30) Controllo di qualità e ricerca operativa (semestrale) *c*).

Indirizzo della tecnica della produzione:

27) Servizi di stabilimento *c*);
28) Metodi di conduzione aziendale *c*);
29) Organizzazione, sistemi informativi ed automazione *c*);
30) Probabilità, statistica e loro applicazione industriale (semestrale) *c*);

Indirizzo nucleare:

27) Termodinamica e termocinetica applicata *c*);
28) Teoria e tecnica dei reattori *c*);
29) Impianti nucleari *c*);
30) Misure fisico-tecniche e controlli (semestrale) *c*).

Indirizzo trasporti:

27) Progetto di macchine *c*);
28) Tecnica ed economia dei trasporti *c*);
29) Organizzazione, sistemi informativi ed automazione *c*);
30) Tecnica della circolazione (semestrale) *c*).

Nel piano di studi del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica la denominazione degli indirizzi: 1) impianti; 2) elettromeccanico; 3) automazione; 4) nucleare, viene rispettivamente così sostituita:

Indirizzo I;
Indirizzo II;
Indirizzo III;
Indirizzo IV.

Inoltre ai quattro indirizzi già esistenti viene aggiunto un quinto indirizzo con i seguenti insegnamenti:

Indirizzo V:

28) Costruzioni metalliche *c*);
29) Impianti speciali idraulici *c*).

Al secondo anno del biennio del corso di studi per la laurea in ingegneria chimica vengono soppressi gli insegnamenti di « Mineralogia (in sostituzione di geometria II) *b*) » e di « Chimica organica (insegnamento aggiunto) *b*) » ed al loro posto sono aggiunti quelli di:

9) Tecnologie generali dei materiali (in sostituzione di geometria II) *b*);
10) Uno dei corsi qui indicati come corso aggiunto:
Mineralogia *b*);
Chimica organica *b*).

Al quarto anno dello stesso corso di laurea gli insegnamenti di « Chimica analitica » *b*) e di « Chimica e tecnologia dei combustibili » *b*) sono soppressi e sostituito da quello di « Controlli chimici dei materiali e dei processi industriali » *b*).

Al quinto anno dello stesso corso di laurea è aggiunto l'insegnamento di « Ingegneria e sviluppo dei processi chimici industriali » *b*).

Nello stesso corso di laurea gli indirizzi « Chimico industriale », « Petrolchimico » e « Siderurgico » con i relativi insegnamenti sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Indirizzo chimico industriale:

26) Tecnologie chimico-organiche e dei combustibili *c*);
27) Tecnologie chimico-inorganiche e nucleari *c*);
28) Ceramurgia *c*);
29) Teoria e tecnica dei processi elettrochimici *c*).

Indirizzo petrolchimico:

26) Tecnologie chimico-organiche e dei combustibili *c*);
27) Petrolchimica *c*);
28) Impianti petrolchimici *c*);
29) Giacimenti e tecnologia del petrolio e dei gas combustibili *c*).

Indirizzo siderurgico:

26) Siderurgia *c*);
27) Tecnologie dei metalli *c*);
28) Ceramurgia *c*);
29) Impianti meccanici *c*).

Al terzo anno del corso di laurea in ingegneria navale meccanica l'insegnamento di « Costruzioni navali mercantili I » *a*) è soppresso e sostituito da quello di « Tecnologia della nave » *b*).

Al quarto anno dello stesso corso di laurea gli insegnamenti di « Costruzioni navali militari I » *a*) e di « Costruzioni navali mercantili II » *b*) sono soppressi e sostituiti con quelli di « Costruzioni navali mercantili » *a*) e di « Una materia di indirizzo » *c*).

Al quinto anno del predetto corso di laurea gli insegnamenti di « Costruzioni navali militari II » *b*) e « Gruppi di materie secondo gli indirizzi a scelta dello studente » *c*) sono soppressi e sostituiti da quelli di « Costruzioni navali militari » *a*) e « Una materia di indirizzo » *c*) (dello stesso indirizzo scelto al quarto anno).

Nello stesso corso di laurea gli indirizzi I, II, III, IV, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Indirizzo I:

24) Cantieri navali *c*);
29) Complementi di architettura navale *c*).

Indirizzo II:

24) Attrezzature e strumenti di bordo *c*);
29) Impianti elettrici di bordo *c*).

Indirizzo III:

24) Tecnica dei reattori nucleari *c*);
39) Propulsione navale nucleare *c*).

Al quinto anno del corso di laurea in ingegneria elettronica gli insegnamenti di « Tecnica telefonica e telegrafica » *b*) e di « Economia ed organizzazione industriale » *b*) sono soppressi e sostituiti da quelli di « Principi di telefonia e telegrafia » *b*), « Progettazione di circuiti elettronici » *b*) e « Tecnologie elettroniche » *b*).

L'indirizzo telefonia e telegrafia dello stesso corso di laurea è soppresso e sostituito dal seguente:

Indirizzo telefonia e telegrafia:

29) Tecnica ed impianti di elettroacustica *c*);
30) Tecnica telefonica e telegrafica *c*).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 160. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1968, n. **662**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « G. Marconi », di Casalecchio di Reno.

N. 662. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « G. Marconi » di Casalecchio di Reno, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 158. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1968, n. **663**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Marco Emilio Lepido », di Reggio Emilia.

N. 663. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Marco Emilio Lepido », di Reggio Emilia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 157. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1968, n. **664**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma della Beata Vergine del Rosario, detta Madonna del Rosario, nel comune di Introdacqua.

N. 664. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Valva e Sulmona in data 1° gennaio 1966, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 3 gennaio e 5 ottobre 1966 e con decreto del 24 aprile 1967, relativo alla erezione della vicaria curata autonoma della Beata Vergine del Rosario, detta Madonna del Rosario, in contrada Cantone del comune di Introdacqua (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 153. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1968, n. **665**.

Fusione in un solo ente degli orfanotrofi maschile e femminile di Lodi.

N. 665. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, gli orfanotrofi maschile e femminile di Lodi (Milano) sono fusi in un solo ente denominato « Istituti educativi di Lodi », del quale viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 154. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1968.

Nomina di un membro della commissione consultiva del Parco nazionale dello Stelvio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 24 aprile 1935, n. 740;

Visto il decreto presidenziale 11 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1967, registro n. 1 Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n. 308, con il quale si è provveduto a nominare la commissione consultiva del Parco nazionale dello Stelvio per il biennio 1967-1968;

Considerato che l'ispettore generale forestale Pepe ing. Giuseppe, allora capo dell'ispettorato regionale delle foreste per la Lombardia, è stato collocato a riposo, per raggiunti limiti di età e che pertanto occorre provvedere alla sostituzione di esso con l'attuale capo dello ispettorato regionale suddetto, ispettore generale del corpo forestale dello Stato Joli dott. Paolo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

L'ispettore generale del corpo forestale dello Stato Joli dott. Paolo, capo dell'ispettorato regionale delle foreste per la Lombardia, è nominato membro della commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio per il restante periodo del biennio 1967-1968, in sostituzione del pari grado Pepe ing. Giuseppe, collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1968

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1968
Registro n. 1 *Azienda forestale, foglio n.* 151

(4678)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1968.

Istituzione di una Agenzia consolare di 2ª categoria in Bangui (Repubblica Centroafricana).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

E' istituita in Bangui (Repubblica Centroafricana) una Agenzia consolare di II categoria, alle dipendenze della Ambasciata in Yaoundè, con la seguente circoscrizione territoriale: la Repubblica Centroafricana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1968
Registro n. 268, *foglio n.* 58

(4677)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Estensione degli assegni familiari al personale operaio assunto dal comune di Massa Marittima.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E IL TESORO

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

Considerata la necessità di assicurare la corresponsione degli assegni familiari agli operai assunti dal comune di Massa Marittima per lavori di manutenzione di strade e di immobili comunali, di durata non superiore a 15 giorni in un anno;

Ritenuto che al personale predetto vanno applicate le norme sugli assegni familiari con le modalità dell'industria;

Decreta:

Art. 1.

Al personale assunto dal comune di Massa Marittima (Grosseto) per lavori di carattere occasionale di durata

non superiore a 15 giorni in un anno, è applicabile, con le modalità dell'industria, la tabella *A*) annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(4979)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1968.

Determinazione dei limiti e delle modalità per il concorso annuo in conto interessi da corrispondersi da parte della Cassa per il Mezzogiorno sui finanziamenti di cui all'art. 21 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO E NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, relativa alla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12 — quarto comma — della predetta legge n. 717, il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria e commercio, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto, in particolare, l'art. 21 della cennata legge numero 717, il quale dispone, al quarto comma, che le agevolazioni di cui all'art. 12 della stessa legge possono essere concesse anche agli istituti universitari meridionali ed ai centri di ricerca scientifica e applicata che abbiano sede nei territori indicati all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni e rispondano a finalità di sviluppo delle attività produttive del Mezzogiorno;

Visto l'estratto della delibera in data 17 novembre 1967 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, relativa alle proposte circa il tasso di interesse agevolato ed i limiti e le modalità dei contributi da concedersi da parte della Cassa per il Mezzogiorno sui finanziamenti di cui al ripetuto art. 21, in attuazione del piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno;

Visti i propri decreti n. 514478 del 14 settembre 1966 e n. 148466 del 19 ottobre 1967, con i quali sono stati determinati i limiti e le modalità del concorso annuo sugli interessi da corrispondersi da parte della Cassa per il Mezzogiorno sui finanziamenti di cui all'art. 12 della legge n. 717;

Visto il proprio decreto n. 250574 del 17 gennaio 1968, con il quale viene determinata la misura del tasso agevolato da praticare sui finanziamenti previsti dall'articolo 21 della stessa legge n. 717;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Per il concorso annuo in conto interessi da corrispondersi da parte della Cassa per il Mezzogiorno sui finanziamenti di cui all'art. 21 della legge 26 giugno 1965, n. 717, si applicano i limiti e le modalità determinati con i decreti ministeriali n. 514478 in data 14 settembre 1966 e n. 148466 del 19 ottobre 1967, per le operazioni di cui all'articolo 12 della predetta legge n. 717.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1968

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord
PASTORE

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1968
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 287

(4685)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1968.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo per le operazioni di raccolta e distillazione del vino prodotto nella vendemmia 1967 in Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967;

Vista la domanda con la quale l'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo, ha chiesto la concessione, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di un contributo nelle spese di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per le operazioni di raccolta e distillazione del vino genuino, anche se alterato

o acescente di gradazione non inferiore a 11°, prodotto nelle zone viticole della Sicilia da viticoltori produttori di vino, singoli o associati;

Considerata la pesante situazione venutasi a creare nel mercato del vino in talune zone viticole della Sicilia ove, anche in conseguenza dei recenti movimenti sismici, è parzialmente mancata la normale contrattazione del prodotto;

Ritenuta la necessità di sottrarre dal mercato le partite di vino specie scadente che, premendo sul mercato stesso, influiscono negativamente sulle quotazioni dei vini sani;

Ritenuta altresì l'opportunità di sostenere l'iniziativa della raccolta e trasformazione in alcole e acquavite del vino prodotto da viticoltori singoli o associati nelle zone viticole della Sicilia, allo scopo di favorire, riducendo l'azione depressiva sui prezzi esercitata dai vini di bassa qualità, una conveniente valorizzazione del prodotto di qualità normale;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti necessari per l'attuazione delle operazioni di raccolta sopra specificate;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda dell'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per le operazioni di raccolta e trasformazione delle partite di vino genuino, anche se alterato o acescente, di gradazione non inferiore a 11°, da avviare alla distillazione, prodotto nella vendemmia 1967 da viticoltori produttori di vino, singoli o associati, delle provincie siciliane. entro il limite massimo di 100.000 ettolitri di prodotto.

Le modalità e condizioni che regoleranno la gestione collettiva del prodotto in questione, nonchè i rapporti tra l'Istituto regionale della vite e del vino ed i conferenti, saranno stabilite mediante un apposito disciplinare predisposto dall'istituto suddetto ed approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui al successivo art. 4.

L'istituto gestore, per lo svolgimento del suo compito, è autorizzato ad avvalersi anche di attrezzature di enti o di privati da esso riconosciute idonee al deposito, alla conservazione, alla lavorazione ed alla trasformazione in alcole e acquavite del prodotto conferito.

Art. 2.

Sono concessi all'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per le operazioni di raccolta, di conservazione, di distillazione e vendita dell'alcole e acquavite ricavate, del vino conferito dai produttori di cui al precedente art. 1, nella misura del 90 %. Tali spese, che sono determinate in L. 260 per ettogrado, comprendono: le spese di carico e trasporto del vino del produttore dalla cantina al deposito di raccolta e da questo allo stabilimento di distillazione; le spese di lavorazione e trasformazione in alcole e acquavite anche presso stabilimenti non di proprietà dell'ente gestore o, comunque, non gestiti da detto ente; le spese generali di gestione ed amministrazione comprese le assicurazioni, le campionature, le analisi, ecc.; le spese per affitto magazzini e contenitori; le spese di trasporto ed assicurazione, dell'alcole e acquavite dalla distilleria al deposito e da questo all'acquirente; i cali di trasformazione e di magazzino; la perdita derivante dalla differenza tra grado ebulliometrico e quello risultante dal metodo ufficiale; le spese fiscali, per bolli, ecc., e altre spese necessarie per la esecuzione delle operazioni suddette.

Per il carico ed il trasporto del vino dalle cantine ubicate nei comuni colpiti dal terremoto ed indicati negli articoli 1 dei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45, convertiti rispettivamente nelle leggi numeri 182 e 240 del 18 marzo 1968, è concesso un contributo integrativo del 90 % nella maggiore spesa occorrente, determinata in L. 500 ad ettolitro;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 5 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura del 5 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopraindicati non potrà superare l'importo di L. 326 milioni. Qualora l'applicazione delle sopraindicate percentuali importasse una spesa superiore al limite suddetto, la percentuale dei contributi di cui alla lettera *a*) sarà ridotta in misura tale da contenere la erogazione complessiva dei contributi di cui sopra entro il suindicato limite di L. 326 milioni.

Art. 3.

Per tutto quanto concerne l'attuazione del presente provvedimento, l'Istituto regionale della vite e del vino dovrà istituire una apposita gestione con contabilità ed amministrazione distinte e separate da quelle relative ad altri compiti o attività dell'istituto stesso. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'assessorato agricoltura della Regione siciliana hanno facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva del vino.

Art. 4.

La commissione istituita con decreto ministeriale 21 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 289 del 20 novembre 1967, esplica i compiti ad essa affidati dall'art. 5 del decreto ministeriale 6 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 17 luglio 1967) anche per quanto concerne la distillazione del vino prevista dal presente decreto.

Art. 5.

Per ottenere la liquidazione dei contributi concessi l'istituto gestore deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite la commissione di cui al precedente art. 4:

1) domanda di pagamento dei contributi firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve essere debitamente autenticata e contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del do-

vuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione dell'attività esplicata e dei risultati conseguiti;

3) elenco nominativo dei conferenti, distinto per ogni provincia, con l'indicazione del quantitativo di vino da ciascuno conferito, della data dei conferimenti e degli anticipi ricevuti;

4) estratto conto rilasciato dall'istituto finanziatore nel quale deve essere a parte indicato l'ammontare complessivo degli interessi maturati sul prestito contratto per la corresponsione di anticipi ai conferenti;

5) elenco delle vendite dell'alcole e dell'acquavite ricavati dal vino conferito alla gestione collettiva con le indicazioni della quantità, della data di vendita e del prezzo ricavato;

6) elenco dei conferenti operanti nei comuni indicati negli articoli 1 dei decreti legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45, con l'indicazione del quantitativo di vino trasportato dai comuni stessi ai depositi di raccolta.

Art. 6.

In base ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi del precedente articolo, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4 del presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporrà l'erogazione dei contributi concessi.

Art. 7.

Qualora l'ente gestore abbia beneficiato di contributi concessi dalla Regione siciliana per operazioni di distillazione del vino di produzione 1967, l'importo delle provvidenze disposte a suo favore, in applicazione di provvedimenti regionali, sarà detratto dall'ammontare dei contributi ad esso spettante in base al precedente art. 2.

A tal fine l'ente gestore dovrà dichiarare sotto la personale responsabilità del proprio legale rappresentante, l'ammontare del contributo regionale di cui ha beneficiato.

Art. 8.

Allo scopo di alleggerire gli oneri della iniziativa, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre, a richiesta dell'ente gestore, la erogazione di un acconto non superiore al 60 % dei contributi erogabili ai sensi dell'art. 2, comma *a*) del presente decreto in base ai quantitativi di vino conferiti per la distillazione.

La domanda intesa ad ottenere il suddetto acconto deve essere presentata dall'ente gestore ed accompagnata dagli elenchi nominativi dei conferenti, distinti per ogni provincia, con l'indicazione dei quantitativi di prodotto conferito.

Sia la domanda che gli elenchi dei conferenti debbono essere redatti in conformità a quanto previsto dal precedente art. 5 e debbono pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite e con il parere della commissione istituita ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 9.

Ultimata la vendita del prodotto, l'ammontare dei ricavi — maggiorato dei contributi di cui al precedente art. 2 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, — sarà ripartito tra i conferenti in base alle caratteristiche delle singole partite conferite.

L'Istituto regionale della vite e del vino è tenuto a presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla commissione di cui al precedente art. 4, dovranno essere indicati i quantitativi di vino conferiti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, i quantitativi di alcole e acquavite ottenuti dalla distillazione del vino conferito e le somme ricavate dalla vendita, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 10.

Sul cap. 5199 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1968 è assunto impegno per la somma di lire 326 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1968
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 226

(4975)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1968.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore del Consorzio siciliano delle cantine sociali di Trapani per le operazioni di raccolta e distillazione del vino prodotto nella vendemmia 1967 in Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967;

Vista la domanda con la quale il Consorzio siciliano delle cantine sociali, con sede in Trapani, ha chiesto la concessione — ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 — di un contributo nelle spese di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per le operazioni di raccolta e distillazione del vino genuino, anche se alterato o acescente di gradazione non inferiore a 11°, prodotto nelle zone viticole delle provincie di Palermo, Trapani ed Agrigento dalle cantine sociali aderenti al consorzio medesimo;

Considerata la pesante situazione venutasi a creare nel mercato del vino nelle predette province ove, anche in conseguenza dei recenti movimenti sismici, è parzialmente mancata la normale contrattazione del prodotto;

Ritenuta la necessità di sottrarre dal mercato le partite di vino specie scadente che, premendo sul mercato stesso, influiscono negativamente sulle quotazioni dei vini sani;

Ritenuta altresì l'opportunità di sostenere l'iniziativa della raccolta e trasformazione in alcole e acquavite del vino prodotto dalle cantine sociali aderenti al consor-

zio summenzionato ed operanti nelle provincie di Palermo, Trapani ed Agrigento allo scopo di favorire, riducendo l'azione depressiva sui prezzi esercitata dai vini di bassa qualità, una conveniente valorizzazione del prodotto di qualità normale;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti necessari per l'attuazione delle operazioni di raccolta sopra specificate;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio siciliano delle cantine sociali, con sede in Trapani, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per le operazioni di raccolta e trasformazione delle partite di vino genuino, anche se alterato o acescente, di gradazione non inferiore a 11°, da avviare alla distillazione, prodotto nella vendemmia 1967 dalle cantine sociali aderenti al predetto consorzio ed operanti nelle provincie di Palermo, Agrigento e Trapani, entro il limite massimo di 100.000 ettolitri di prodotto.

Le modalità e condizioni che regoleranno la gestione collettiva del prodotto in questione, nonchè i rapporti tra il Consorzio regionale delle cantine sociali ed i conferenti, saranno stabilite mediante un apposito disciplinare predisposto dal consorzio suddetto ed approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui al successivo art. 4.

L'ente gestore, per lo svolgimento del suo compito, è autorizzato ad avvalersi anche di attrezzature di enti o di privati da esso riconosciute idonee al deposito, alla conservazione, alla lavorazione ed alla trasformazione in alcole e acquavite del prodotto conferito.

Art. 2.

Sono concessi al Consorzio siciliano delle cantine sociali:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per le operazioni di raccolta, di conservazione, di distillazione e vendita dell'alcole e acquavite ricavate, del vino conferito dalle cantine sociali di cui al precedente art. 1, nella misura del 90 %. Tali spese, che sono determinate in L. 260 per ettogrado, comprendono: le spese di carico e trasporto del vino dalla cantina sociale al deposito di raccolta e da questo allo stabilimento di distillazione; le spese di lavorazione e trasformazione in alcole e acquavite anche presso stabilimenti non di proprietà dell'ente gestore o, comunque, non gestiti da detto ente; le spese generali di gestione ed amministrazione comprese le assicurazioni, le campionature, le analisi, ecc.; le spese per affitto magazzini e contenitori; le spese di trasporto ed assicurazione, dell'alcole e acquavite dalla distilleria al deposito e da questo all'acquirente; i cali di trasformazione e di magazzino; la perdita derivante dalla differenza tra grado ebulliometrico e quello risultante dal metodo ufficiale; le spese fiscali, per bolli, ecc.; e altre spese necessarie per la esecuzione delle operazioni suddette.

Per il carico ed il trasporto del vino dalle cantine ubicate nei comuni colpiti dal terremoto ed indicati negli articoli 1 dei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45, convertiti rispettivamente nelle leggi numeri 182 e 240 del 18 marzo 1968, è concesso un contributo integrativo del 90 % nella maggiore spesa occorrente, determinata in L. 500 ad ettolitro.

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti alle cantine conferenti nella misura di L. 5 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva della operazione, sempre nella misura del 5 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopraindicati non potrà superare l'importo di L. 326 milioni. Qualora l'applicazione delle sopraindicate percentuali importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale dei contributi di cui alla lettera *a*) sarà ridotta in misura tale da contenere la erogazione complessiva dei contributi di cui sopra entro il suindicato limite di L. 326 milioni.

Art. 3.

Per tutto quanto concerne l'attuazione del presente provvedimento, il Consorzio siciliano delle cantine sociali dovrà istituire una apposita gestione con contabilità ed amministrazione distinte e separate da quelle relative ad altri compiti o attività del consorzio stesso. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'assessorato agricoltura della Regione siciliana hanno facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva del vino.

Art. 4.

La commissione istituita con decreto ministeriale 21 ottobre 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 289 del 20 novembre 1967 esplica i compiti ad essa affidati dall'art. 5 del decreto ministeriale 6 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 17 agosto 1967) anche per quanto concerne la distillazione del vino prevista dal presente decreto.

Art. 5.

Per ottenere la liquidazione dei contributi concessi, il consorzio deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite la commissione di cui al precedente art. 4:

1) domanda di pagamento dei contributi firmata dal legale rappresentante del consorzio. Tale domanda deve essere debitamente autenticata e contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione dell'attività esplicata e dei risultati conseguiti;

3) elenco delle cantine conferenti, con l'indacazione del quantitativo di vino da ciascuna conferito, della data dei conferimenti e degli anticipi ricevuti;

4) estratto conto rilasciato dall'istituto finanziatore nel quale deve essere a parte indicato l'ammontare complessivo degli interessi maturati sul prestito contratto per la corresponsione di anticipi alle cantine conferenti;

5) elenco delle vendite dell'alcole e dell'acquavite ricavati dal vino conferito alla gestione collettiva con le indicazioni della quantità, della data di vendita e del prezzo ricavato;

6) elenco delle cantine conferenti operanti nei comuni indicati negli articoli 1 dei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45, con l'indacazione del quantitativo di vino trasportato dai comuni stessi ai depositi di raccolta.

Art. 6.

In base ai documenti forniti dal consorzio ai sensi del precedente articolo, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4 del presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporrà l'erogazione dei contributi concessi.

Art. 7.

Qualora l'ente gestore abbia beneficiato di contributi concessi dalla Regione siciliana per operazioni di distillazione del vino di produzione 1967, l'importo delle provvidenze disposte a suo favore, in applicazione di provvedimenti regionali, sarà detratto dall'ammontare dei contributi ad esso spettante in base al precedente art. 2.

A tal fine l'ente gestore dovrà dichiarare sotto la personale responsabilità del proprio legale rappresentante, l'ammontare del contributo regionale di cui ha beneficiato.

Art. 8.

Allo scopo di alleggerire gli oneri della iniziativa, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre, a richiesta del consorzio, la erogazione di un acconto non superiore al 60 % dei contributi erogabili ai sensi dell'art. 2, comma *a*) del presente decreto in base ai quantitativi di vino conferiti per la distillazione.

La domanda intesa ad ottenere il suddetto acconto deve essere presentata dal consorzio ed accompagnata dagli elenchi nominativi delle cantine sociali con l'indicazione dei quantitativi di prodotto conferito.

Sia la domanda che gli elenchi delle cantine conferenti debbono essere redatti in conformità a quanto previsto dal precedente art. 5 e debbono pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite e con il parere della commissione istituita ai sensi del precedente art. 4.

Art. 9.

Ultimata la vendita del prodotto, l'ammontare dei ricavi — maggiorato dei contributi di cui al precedente art. 2 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione — sarà ripartito tra le cantine conferenti in base alle caratteristiche delle singole partite conferite.

Il Consorzio siciliano delle cantine sociali è tenuto a presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla commissione di cui al precedente art. 4, dovranno essere indicati i quantitativi di vino conferiti, le anticipazioni corrisposte alle cantine conferenti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, i quantitativi di alcole e acquavite ottenuti dalla distillazione del vino conferito e le somme ricavate dalla vendita, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 10.

Sul capitolo 5199 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1968 è assunto impegno per la somma di L. 326 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1968
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 227

(4976)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Jodor - B » a nome della ditta Farmacon, con sede in Novara. (Decreto di revoca n. 4126/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 25 ottobre 1954, con il quale è stata registrata al n. 7673/A la categoria 10 fiale da 3 ml. della specialità medicinale denominata « Jodor - B », a nome della ditta Farmacon, con sede in Novara, via Gautieri n. 9, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo, eseguito dall'Istituto superiore di sanità sui campioni prelevati dal commercio, ha avuto esito non favorevole, per i seguenti motivi:

A) ancurina cloridrato: trovato mg. 6,8 (dichiarato mg. 20 (— 66 %)

B) riboflavina: trovato mg. 0,24 (dichiarato mg. 4 (— 94 %);

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria fiale da 3 ml. della specialità medicinale denominata « Jodor - B », registrata al n. 7673/A con decreto in data 25 ottobre 1954, a nome della ditta Farmacon, con sede in Novara, via Gautieri n. 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Novara è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4581)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Amigdalina Maldifassi » a nome della ditta Laboratorio farmaco biologico A. Manzoni e C. S.p.a., con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4130/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 luglio 1952, con il quale è stata registrata al n. 6731 la specialità medicinale denominata « Amigdalina Maldifassi » sciroppo, flacone da 150 cc., a nome della ditta Laboratorio farmaco biologico A. Manzoni e C. - S.p.A. con sede in Milano, via Agnello n. 12, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Milano, via Grasselli n. 7;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio ha avuto esito non favorevole per il seguente motivo:

La quantità di solfo guaiacolato di potassio è risultata g. 2,50, pari cioè al 50 % inferiore al dichiarato (g. 5);

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Amigdalina Maldifassi » sciroppo 150 cc., registrata al n. 6731 con decreto in data 15 luglio 1952, a nome della ditta Laboratorio farmaco biologico A. Manzoni e C. - S.p.a., con sede in Milano, ora via Grasselli n. 7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4570)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1968.

Sostituzione di un membro effettivo del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 100, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e, in particolare, l'art. 13 della legge medesima, concernente la composizione e la nomina del collegio dei sindaci della cassa predetta;

Visto il proprio decreto, in data 16 dicembre 1964, con il quale è stato costituito, per la durata di un quadriennio, il collegio dei sindaci della cassa sopra citata;

Vista la nota n. 12445 del 20 marzo 1968, con la quale il Ministero del tesoro ha designato il dott. Salvatore Condorelli, quale proprio rappresentante nel collegio dei sindaci della cassa, in sostituzione del dott. Camillo Giuseppone destinato ad altro incarico;

Ritenuto di procedere alla sostituzione del dott. Camillo Giuseppone in conformità alla anzidetta designazione;

Decreta:

Il dott. Salvatore Condorelli è nominato membro effettivo del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, quale rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Camillo Giuseppone destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1968

Il Ministro: BOSCO

(4680)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1968.

Nomina del presidente della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, con sede in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 19 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato decreto 13 maggio 1940, n. 818, modificato con decreti presidenziali 7 aprile 1955, n. 650 e 31 marzo 1961, n. 460;

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1965 concernente la conferma del prof. Giuseppe D'Eufemia a presidente della cassa di cui trattasi;

Considerato che è scaduto il triennio di durata in carica del presidente medesimo;

Decreta:

Il dott. Camillo Federico è nominato presidente della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

(4959)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1968, numero 25721/4087, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Settimio Nicola, nato in Scerni il 13 marzo 1918, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 1° tronco rurale in Scerni, estese mq. 2900 riportate in catasto alle particelle numeri 159 parte e 274-*g* del foglio di mappa n. 1 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 68 e 67.

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1968, numero 25722/4086, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Candeloro Vincenzo, nato a Scerni il 1° febbraio 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 1° tronco rurale in Scerni, estese mq. 7145 riportate in catasto alle particelle numeri 36 parte, 205-*b* e 205 $^{1}/_{3}$ (quest'ultima proveniente dalle strade) del foglio di mappa n. 1 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 57 e56.

(4555)

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1968, numero 25723/4085, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Candeloro Maria, nata a Scerni il 26 giugno 1938, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Scerni, estese mq. 4423 riportate in catasto alle particelle numeri 160 parte, 274-*b*, 205 $^{1}/_{4}$ (quest'ultima proveniente dalle strade), 286 parte, 274-*i*, 273-*b*, 273-*a* e 205 $^{1}/_{5}$ (quest'ultima proveniente dalle strade) del foglio di mappa n. 1 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 70, 69, 72 e 71.

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1968, numero 25724/4084, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Marcucci Nicola, nato in Atessa il 29 gennaio 1906, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello» in Scerni, estese mq. 3940 riportate in catasto alle particelle numeri 206 parte, 209-*f* del foglio di mappa n. 1 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 86 e 85.

(4556)

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1968, numero 25725/4083, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Umile Beatrice, nata a Scerni l'8 marzo 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 1° tronco rurale in Scerni, estese mq. 6885 riportate in catasto alle particelle numeri 22 parte, 17-*b* e 154-*d* del foglio di mappa n. 1 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 52 e 51.

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1968, numero 25729/4079, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ranalli Nicola, nato a Scerni l'11 luglio 1932, Ranalli Rosa, nata a Scerni il 18 giugno 1935 e Moretti Maria-Vincenza, nata a Scerni il 18 maggio 1908, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 1° tronco rurale in Scerni, estesa mq. 970 riportata in catasto alle particelle numeri 125-*b*, 122-*b* e 122 $^{1}/_{3}$ (quest'ultimo proveniente dalle strade) del foglio di mappa n. 2 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 93.

(4557)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Motta Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1968, il comune di Motta Sant'Anastasia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.355.193, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4852)

Autorizzazione al comune di Cerda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1968, il comune di Cerda (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.127.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4851)

Autorizzazione al comune di Santa Venerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1968, il comune di Santa Venerina (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.263.573, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4854)

Autorizzazione al comune di Tremestieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1968, il comune di Tremestieri (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.108.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4855)

Autorizzazione al comune di Troina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1968, il comune di Troina (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.358.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4884)

Autorizzazione al comune di Valverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1968, il comune di Valverde (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.076.864, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4885)

Autorizzazione al comune di Pattada ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Pattada (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.209.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4853)

Autorizzazione al comune di Aggius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1968, il comune di Aggius (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4856)

Autorizzazione al comune di Bortigali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1968, il comune di Bortigali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4857)

Autorizzazione al comune di Bottida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1968, il comune di Bottida (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4858)

Autorizzazione al comune di Bultei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1968, il comune di Bultei (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4859)

Autorizzazione al comune di Escalaplano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1968, il comune di Escalaplano (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4860)

Autorizzazione al comune di Esterzili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1968, il comune di Esterzili (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4861)

Autorizzazione al comune di Luogosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1968, il comune di Luogosanto (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4862)

Autorizzazione al comune di Luras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1968, il comune di Luras (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4863)

Autorizzazione al comune di Nuxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Nuxis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4864)

Autorizzazione al comune di Ozieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1968, il comune di Ozieri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4865)

Autorizzazione al comune di Pauli Arbarci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Pauli Arbarci (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4866)

Autorizzazione al comune di Perdaxius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Perdaxius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4867)

Autorizzazione al comune di Portoscuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Portoscuso (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4868)

Autorizzazione al comune di Sant'Anna Arresi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Sant'Anna Arresi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4869)

Autorizzazione al comune di Samassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Samassi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4870)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1968, il comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.021.197, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4872)

Autorizzazione al comune di Semestene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1968, il comune di Semestene (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4873)

Autorizzazione al comune di Ucria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1968, il comune di Ucria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.347.278, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4874)

Autorizzazione al comune di Aidomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Aidomaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4875)

Autorizzazione al comune di Ales ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Ales (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4876)

Autorizzazione al comune di Genuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Genuri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.910.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4877)

Autorizzazione al comune di Gesturi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Gesturi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4878)

Autorizzazione al comune di Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Milis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.315.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4879)

Autorizzazione al comune di Mombaroccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1968, il comune di Mombaroccio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.701.402, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4880)

Autorizzazione al comune di Norbello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Norbello (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4881)

Autorizzazione al comune di Selegas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Selegas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.775.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4882)

Autorizzazione al comune di Torchiarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1968, il comune di Torchiarolo (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.650.532, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4883)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.411.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 2910 della *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'8 maggio 1968.

(4871)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « G. Vasi » di Corleone (Palermo) ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Palermo n. 34160 del 30 novembre 1967, la cassa scolastica della scuola media statale « G. Vasi » di Corleone è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 400.000 in titoli di Stato per la istituzione di una borsa di studio annua da intitolare al nome di « Don Giovanni Colletto ».

(4667)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1968 (registro n. 28, foglio n. 365), è stato dichiarato irricevibile per tardività il ricorso straordinario prodotto dal sig. Putrino Santo avverso il provvedimento ministeriale n. 13378/13 del 17 maggio 1966, col quale era stato annullato il bando di concorso ad un posto di segretario non di ruolo presso la scuola media di Anoia (Reggio Calabria).

(4723)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. **6.**

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20291 mod. 25-A — Data: 10 maggio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Rappresentante l'ufficio riscontro della Corte dei conti — Intestazione: Banca nazionale del lavoro, via Bissolati n. 2 - Roma — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1.120.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 aprile 1968

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(4080)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

Corso dei cambi del 27 maggio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,75	622,70	622,65	622,67	622,65	—	622,73	622,67	622.68	622,70
$ Can.	577,72	577,80	578 -	577,72	577,70	—	577,90	577,72	577.72	577,75
Fr. Sv.	144,21	144,22	144,25	144,315	144,20	—	144.215	144,315	144,21	144,15
Kr. D.	83,46	83,45	83,40	83,45	83,40	—	83.47	83,45	83,46	83,45
Kr. N.	87,19	87,18	87,21	87,185	87,15	—	87,205	87,185	87,19	87,18
Kr. Sv.	120,65	120,61	120,65	120,61	120,50	—	120,62	120,61	120,65	120,62
Fol.	172,20	172,06	172,18	172,08	172 —	—	172,075	172,08	172,20	172,10
Fr. B.	12,52	12,52	12,5215	12,51875	12.51	—	12,515	12,51875	12,52	12,52
Franco francese	125,35	125,50	125,69	125 —	124,90	—	125,45	125 —	125,35	125,50
Lst.	1485,50	1485,45	1485,75	1485,40	1485 —	—	1485,50	1485,40	1484,75	1485,40
Dm. occ.	156,59	156,48	156,45	156,43	156,40	—	156,45	156,43	156,59	156,47
Scell. Austr.	24,09	24,09	24,0975	24,097	24,08	—	24,095	24,097	24,09	24,09
Escudo Port.	21,75	21,75	21,80	21,755	21,80	—	21,79	21,755	21,75	21,75
Peseta Sp.	8,93	8,93	8,9350	8,9365	8,90	—	8,935	8,9365	8,93	8,94

Media dei titoli del 27 maggio 1968

Titolo	
Rendita 5 % 1935	107,25
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	98.25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,35
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
» » » 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 maggio 1968

Valuta	
1 Dollaro USA	622,70
1 Dollaro canadese	577,81
1 Franco svizzero	144,265
1 Corona danese	83,46
1 Corona norvegese	87,195
1 Corona svedese	120,615
1 Fiorino olandese	172,077
1 Franco belga	12,517
1 Franco francese	125,225
1 Lira sterlina	1485,45
1 Marco germanico	156,44
1 Scellino austriaco	24,096
1 Escudo Port.	21,772
1 Peseta Sp.	8,936

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA

Concorso per titoli ed esami a due posti per laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze politiche per il disimpegno di mansioni amministrative nella carriera direttiva dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.).

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti riservato ai laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze politiche, per il disimpegno di mansioni amministrative nella carriera direttiva dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

E' peraltro in facoltà dell'E.N.C.C. di aumentare il numero dei posti messi a concorso anche dopo la chiusura dello stesso, in relazione alle obiettive esigenze di servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano; ai cittadini sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 40; in tale limite massimo di età deve ritenersi assorbita qualsiasi elevazione eventualmente spettante a norma delle vigenti disposizioni:

3) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

4) essere fisicamente idoneo all'impiego; il possesso di tale requisito può essere accertato, in qualsiasi momento, con visita medica di controllo disposta a cura e spese dell'E.N.C.C.;

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) avere adempiuto agli obblighi militari o esserne stato esentato;

7) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche, conseguita presso una università degli studi della Repubblica o altro istituto equiparato.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Non possono, inoltre, essere ammessi al concorso coloro che siano stati alle dipendenze dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato tale dipendenza.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire, in piego raccomandato, all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (Direzione generale - Servizio del personale) in Roma, viale Regina Margherita n. 262, entro le ore 12 del 75° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) il proprio nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'assenza di condanne penali, o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università o istituto equiparato presso cui detto titolo è stato conseguito, la data del conseguimento e la votazione riportata agli esami di laurea;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio esatto domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per avere conseguito lo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) di non avere cessato, per qualsiasi ragione, di essere alle dipendenze dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

m) i titoli ritenuti utili ai fini di una valutazione di merito (*pubblicazioni, titoli di studio in aggiunta a quello richiesto* per l'ammissione al concorso, ecc.);

n) gli eventuali requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto;

o) di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

I titoli di cui alle lettere *m*) ed *n*) dovranno documentarsi, superate le prove scritte, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'apposita richiesta da parte dell'E.N.C.C.

La firma del candidato in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Qualora l'aspirante sia impiegato dello Stato o dell'E.N.C.C., è sufficiente il visto del capo ufficio.

L'E.N.C.C. trasmetterà ai singoli interessati comunicazione circa la loro ammissione o meno al concorso.

Art. 4.

Gli esami del concorso (che si svolgeranno in Roma, presso la sede dell'E.N.C.C.) consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto tributario.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:

1) diritto amministrativo;

2) diritto del lavoro;

3) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

4) legislazione concernente l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; carta d'identità.

Per ciascuna delle prove scritte (per il cui svolgimento è consentito il solo uso dei codici e delle collezioni di legge senza annotazioni) saranno concesse sette ore di tempo.

Il diario delle prove scritte e della prova orale sarà comunicato in tempo utile agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà composta da cinque membri (oltre un segretario senza diritto di voto), nominati dalla Direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La commissione avrà a disposizione per la votazione dei concorrenti un punteggio complessivo di 100 punti, così ripartiti:

40 punti riservati alle prove scritte;
40 punti riservati alla prova orale;
20 punti riservati ai titoli di valutazione e suddivisi come segue:

incarichi ricoperti: 5 punti;
titoli di cultura: 10 punti;
pubblicazioni: 5 punti.

Per l'ammissione alla prova orale è necessario riportare un punteggio medio di 28 punti su 40, con non meno di 24 punti su 40 in ciascuna prova scritta. Per superare la prova orale è necessario conseguire un punteggio di 24 punti su 40.

La votazione complessiva di ciascun candidato è costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale, cui si aggiunge il punteggio eventualmente conseguito per titoli di valutazione.

In base al punteggio così attribuito, la commissione formerà, tra gli idonei, la graduatoria generale di merito, che, previa approvazione da parte della Direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sarà pubblicata sul bollettino dell'ente.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito saranno dichiarati vincitori del concorso dalla Direzione generale dell'E.N.C.C.

Essi dovranno, nel termine che sarà loro comunicato, presentare i documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, ed assumere servizio.

Coloro che non presentino la documentazione richiesta o non assumano, senza giustificato motivo, servizio entro il termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Nei casi di decadenza previsti dal comma precedente, nonchè nell'ipotesi di rinuncia da parte dei vincitori, a questi subentrano gli idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

I vincitori del concorso saranno equiparati, ai soli effetti economici, ai funzionari dello Stato, ex coefficiente 229 (consigliere di 3ª classe), con le maggiorazioni stabilite per il trattamento dei dipendenti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno sottoposti ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi a giudizio dell'E.N.C.C.

La conferma in servizio è subordinata al risultato favorevole del periodo di prova.

In caso di giudizio sfavorevole, l'E.N.C.C. comunicherà allo interessato la risoluzione del rapporto d'impiego.

Anche durante il periodo di prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 6.

In caso di conferma in servizio il periodo di prova potrà essere riscattato ai fini del trattamento di previdenza per i dipendenti dell'E.N.C.C.

Roma, addì 22 marzo 1968

Il direttore generale: BOLAFFI

(3662)

Concorso per titoli ed esami a due posti per laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze politiche per il disimpegno di mansioni ispettive nella carriera direttiva dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.).

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti riservato ai laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze politiche, con la votazione indicata al n. 7) del successivo art. 2, per il disimpegno di mansioni ispettive nella carriera direttiva dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

E' peraltro in facoltà dell'E.N.C.C. di aumentare il numero dei posti messi a concorso anche dopo la chiusura dello stesso, in relazione alle obiettive esigenze di servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano; ai cittadini sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 40; in tale limite massimo di età deve ritenersi assorbita qualsiasi elevazione eventualmente spettante a norma delle vigenti disposizioni;

3) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

4) essere fisicamente idoneo all'impiego; il possesso di tale requisito può essere accertato, in qualsiasi momento, con visita medica di controllo disposta a cura e spese dell'E.N.C.C.;

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) avere adempiuto agli obblighi militari o esserne stato esentato;

7) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche, conseguita con almeno i pieni voti legali (99/110) presso una università degli studi della Repubblica o altro istituto equiparato.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Non possono, inoltre, essere ammessi al concorso coloro che siano stati alle dipendenze dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato tale dipendenza.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire, in piego raccomandato, all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (Direzione generale - Servizio del personale) in Roma, viale Regina Margherita n. 262, entro le ore 12 del 75° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) il proprio nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'assenza di condanne penali, o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università o istituto equiparato presso cui detto titolo è stato conseguito, la data del conseguimento e la votazione riportata agli esami di laurea;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio esatto domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubbblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per avere conseguito lo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) di non avere cessato, per qualsiasi ragione, di essere alle dipendenze dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

m) i titoli ritenuti utili ai fini di una valutazione di merito (pubblicazioni, titoli di studio in aggiunta a quello richiesto per l'ammissione al concorso, ecc.);

n) gli eventuali requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto;

o) di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

I titoli di cui alle lettere *m*) ed *n*) dovranno documentarsi, superate le prove scritte, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'apposita richiesta da parte dell'E.N.C.C.

La firma del candidato in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Qualora l'aspirante sia impiegato dello Stato o dell'E.N.C.C., è sufficiente il visto del capo ufficio.

L'E.N.C.C. trasmetterà ai singoli interessati comunicazione circa la loro ammissione o meno al concorso.

Art. 4.

Gli esami del concorso (che si svolgeranno in Roma, presso la sede dell'E.N.C.C.) consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto privato;
2) diritto tributario;
3) economia politica.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:

1) diritto amministrativo;
2) diritto del lavoro;
3) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;
4) legislazione concernente l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario personale; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; carta d'identità.

Per ciascuna delle prove scritte (per il cui svolgimento è consentito il solo uso dei codici e delle collezioni di legge senza annotazioni) saranno concesse sette ore di tempo.

Il diario delle prove scritte e della prova orale sarà comunicato in tempo utile agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà composta da cinque membri (oltre un segretario senza diritto di voto), nominati dalla Direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La commissione avrà a disposizione per la votazione dei concorrenti un punteggio complessivo di 100 punti, così ripartiti:

40 punti riservati alle prove scritte;
40 punti riservati alla prova orale;
20 punti riservati ai titoli di valutazione e suddivisi come segue:

incarichi ricoperti: 8 punti;
titoli di cultura: 7 punti;
pubblicazioni: 5 punti.

Per l'ammissione alla prova orale è necessario riportare un punteggio medio di 30 punti su 40, con non meno di 28 punti su 40 in ciascuna prova scritta. Per superare la prova orale è necessario conseguire un punteggio di 28 punti su 40.

La votazione complessiva di ciascun candidato è costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale, cui si aggiunge il punteggio eventualmente conseguito per titoli di valutazione.

In base al punteggio così attribuito, la commissione formerà, tra gli idonei, la graduatoria generale di merito, che, previa approvazione da parte della Direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sarà pubblicata sul bollettino dell'ente.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito saranno dichiarati vincitori del concorso dalla Direzione generale dell'E.N.C.C.

Essi dovranno, nel termine che sarà loro comunicato, presentare i documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, ed assumere servizio.

Coloro che non presentino la documentazione richiesta o non assumano, senza giustificato motivo, servizio entro il termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Nei casi di decadenza previsti dal comma precedente, nonchè nell'ipotesi di rinuncia da parte dei vincitori, a questi subentrano gli idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

I vincitori del concorso saranno equiparati, ai soli effetti economici, ai funzionari dello Stato, ex coefficiente 325 (consigliere di 1ª classe), con le maggiorazioni stabilite per il trattamento dei dipendenti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno sottoposti ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi a giudizio dell'E.N.C.C.

La conferma in servizio è subordinata al risultato favorevole del periodo di prova.

In caso di giudizio sfavorevole, l'E.N.C.C. comunicherà allo interessato la risoluzione del rapporto d'impiego.

Anche durante il periodo di prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 6.

In caso di conferma in servizio, il periodo di prova potrà essere riscattato ai fini del trattamento di previdenza per i dipendenti dell'E.N.C.C.

Roma, addì 22 marzo 1968

Il direttore generale: BOLAFFI

(3663)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 5 del mese di maggio 1967, messo in distribuzione il 26 ottobre 1967 è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale, indetto con il decreto ministeriale 1° luglio 1966.

(4656)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « motorista » (quattro posti).

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 10 del 9 marzo 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 376/Conc. 231 del 18 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1968, registro n. 6 Difesa, foglio n. 343, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª categoria, per la qualifica di mestiere di « motorista » (4 posti).

(4545)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria e nomina del vincitore del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « litografo levigatore e granitore » (un posto).

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa, dispensa n. 10 del 9 marzo 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale 387/Conc. 63 del 25 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1968, registro n. 6 Difesa, foglio n. 344, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato nominato il vincitore del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, per la qualifica di mestiere di « litografo levigatore e granitore » (1 posto).

(4546)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria e nomina dei vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « cuoco » (quattro posti).

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa, dispensa n. 10 del 9 marzo 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 391/Conc. 202 del 30 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1968, registro n. 6 Difesa, foglio 147, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, per la qualifica di mestiere di « cuoco » (4 posti).

(4547)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6177, in data 20 dicembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 6178, in data 20 dicembre 1967, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Treviso alla data del 30 novembre 1966;

Considerato che, a seguito delle rinuncie esplicite o implicite degli aventi diritto, si sono rese vacanti le condotte mediche di Cavaso del Tomba e di Cessalto;

Riconosciuto che occorre provvedere alle assegnazioni di dette condotte ai concorrenti che ne hanno diritto secondo lo ordine di graduatoria e l'indicazione preferenziale risultante dalla domanda di ammissione;

Considerato che i sottonotati dottori all'uopo interpellati, hanno formalmente accettato le condotte loro assegnate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 25 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Ai sottonotati candidati sono assegnate le condotte a fianco indicate:

Eugenio Capra: Cessalto (condotta unica);
Giuseppe Spada: Cavaso del Tomba (condotta unica).

Le amministrazioni comunali interessate dovranno provvedere alla nomina dei vincitori della rispettiva condotta entro il termine di giorni 15 dalla data di ricevimento del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Treviso, addì 11 maggio 1968

Il medico provinciale: LIONETTI

(4849)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 1885 del 20 aprile 1967, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1966;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Considerato che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle vigenti norme di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui alle premesse:

1. Federici Emilia . . . . . . punti 69,489 su 120
2. Vismara Angela . . . . . . » 67,022 »
3. Mercandelli Teresa . . . . . . » 63,860 »
4. Mutti Elisa . . . . punti 61,076 su 120
5. Pallaoro Prassede . . . . . . » 60.811 »
6. Grisi Gervasia . . . . . . » 56,203 »
7. Valle Maria Bianca . . . . . » 53,442 »
8. Ramera Antonietta . . . . . » 53 — »
9. Agazzi Gemma . . . . . . » 52,271 »
10. Osti Marcella . . . . » 51,588 »

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legale della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 8 maggio 1968

Il medico provinciale: SUSANNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento di cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1966;

Viste le domande delle candidate e la indicazione, in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici ella condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse:

1) Federici Emilia, Urgnano consorziata con Spirano;
2) Vismara, Angela, Caravaggio;
3) Mercandelli Teresa, (1);
4) Mutti Elisa, (2);
5) Pallaoro Prassede, (3);
6) Grisi Gervasia. Algua consorziata con Bracca e Costa Serina;
7) Valle Maria Bianca, Capizzone consorziata con Strozza-Bedulita e Roncola;
8) Ramera Antonietta, Torre Pallavicina.

(1) (2) (3) Alle ostetriche: Mercandelli Teresa, Mutti Elisa e Pallaoro Prassede non viene assegnata alcuna sede perchè le due sedi dalle stesse prescelte sono state assegnate alle candidate che le precedono nella graduatoria.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 8 maggio 1968

Il medico provinciale: SUSANNA

(4674)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5 del 31 gennaio 1967, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a sei posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Cerveteri, Tivoli, Fiano Romano (in consorzio con i comuni di Capena e Civitella San Paolo), Frascati (in consorzio con il comune di Grottaferrata), Rignano Flaminio (in consorzio con il comune di Sant'Oreste), San Vito Romano (in consorzio con i comuni di Capranica Prenestina, Pisoniano e Rocca Santo Stefano) alla data del 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 445 del 7 dicembre 1967, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;
Visto il proprio decreto n. 19 del 14 febbraio 1968, con il quale veniva sostituito un componente della commissione giudicatrice;
Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Cagnucci Giovanni . . . . punti 69,498
2. Maccioni Ettore . . . . » 69,434
3. Bruni Eliano . . . . » 68,060
4. Perica Adalberto . . . . » 66,437
5. Cosentino Antonio . . . . . . » 66,111
6. Gramegna Pasquale Armando . . . . » 65,986
7. Faralli Michele . . . . » 64,785
8. Lauretti Attilio . . . . » 63,503
9. Vinciguerra Natale . . . . » 62,550
10. Panfili Donato . . . . » 62,044
11. Steri Dante . . . . » 61,617
12. Colasanti Nicola . . . . . . » 61,465
13. Gaggiano Michelarcangelo . . . . . » 60,918
14. Rosatelli Filippo . . . . . » 60,722
15. Canneto Amneris . . . . . » 60,699
16. Marchianò Demetrio Gabriele . . . . » 60,392
17. Palazzi Marcello . . . . . . » 60,028
18. Zinci Antonio . . . . » 58,935
19. Guerrieri Salvatore . . . . » 58,881
20. Bischetti Daniele . . . . » 58,548
21. Galeazzi Amelio . . . . » 57,603
22. Poeta Mario . . . . » 57,453
23. Lorenzetti Bruno . . . . » 57,244
24. Bertuzzi Davide . . . . » 57,230
25. Marchetti Luca . . . . » 52,800
26. Pepponi Enzo . . . . » 51,500
27. Fanfoni G. Battista . . . . » 51,186
28. Silvestri Eduardo . . . . » 50,380
29. Merola Giuseppe . . . . » 49,833
30. Zangari Renato . . . . » 48,790
31. Pisani Franco . . . . » 48,000
32. Pintimalli Francesco A. . . . . » 47,700
33. Crescenzi Brenno . . . . . . » 47,317
34. Valente Alessandro . . . . » 46,520
35. Valente Carlo . . . . » 46,500
36. Valente Enrico . . . . » 46,500
37. Sturabotti Pietro . . . . » 46,000
38. De Paolis Sergio . . . . » 45,900
39. Goffredi Carlo Goffredo . . . . . . » 45,640
40. Torroni Giacomo . . . . » 45,000
41. Fagiolo Gino . . . . » 44,000
42. Monaci Massimo . . . . » 44,000
43. Cerchia Elio . . . . » 43,340
44. Peretti Prospero . . . . » 43,000
45. Monisteri Giovanni . . . . » 42,240
46. Favero Gabriele . . . . » 42,140
47. Bartolini Giorgio . . . . » 42,000
48. Sabato Pasqualino . . . . . . » 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti.

Roma, addì 10 maggio 1968

Il veterinario provinciale: SALVI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 249 del 10 maggio 1968, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a sei posti di veterinario condotto nei comuni di Cerveteri, Tivoli, Fiano Romano (in consorzio con i comuni di Capena e Civitella San Paolo), Frascati (in consorzio con il comune di Grottaferrata), Rignano Flaminio (in consorzio con il comune di Sant'Oreste), San Vito Romano (in consorzio con i comuni di Capranica Prenestina, Pisoniano e Rocca Santo Stefano) vacanti al 30 novembre 1966;

Viste le domande dei singoli candidati ed esaminato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935 n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Cagnucci Giovanni: Tivoli;
2) Maccioni Ettore: Cerveteri;
3) Bruni Eliano: consorzio Frascati-Grottaferrata;
4) Perica Adalberto: consorzio San Vito Romano-Capranica Prenestina-Pisoniano-Rocca Santo Stefano;
5) Gramegna Pasquale Armando: consorzio Fiano Romano-Capena-Civitella San Paolo;
6) Faralli Michele: consorzio Rignano Flaminio-Sant'Oreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti.

Roma, addì 10 maggio 1968

(4699) *Il veterinario provinciale*: SALVI

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1968, n. 24.

Autorizzazione all'acquisto di beni immobili siti nel compendio minerario regionale di Cave del Predil e alla corresponsione di indennizzi per costruzioni e miglioramenti di immobili siti su terreno demaniale, trasferito alla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 23 *aprile* 1968).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare gli immobili di proprietà della Società per Azioni Raibl e della Società Immobiliare Friulana Edilizia SIFE destinati alle esigenze del personale addetto alle miniere ed ai servizi sociali connessi con l'esercizio delle medesime, nonchè a corrispondere alla Società Immobiliare Friulana Edilizia SIFE gli indennizzi per costruzioni e miglioramenti di immobili siti su terreno demaniale, trasferito alla Regione.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1968, la spesa massima di L. 450 milioni.

Lo stanziamento del capitolo 61 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1968 viene elevato da Lire 300 milioni a L. 750 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1968 è istituito il capitolo 502 con la denominazione « Spese per l'acquisto di beni immobili siti nel compendio minerario di Cave del Predil e per la corresponsione alla Società Immobiliare Friulana Edilizia SIFE degli indennizzi per costruzioni e miglioramenti di immobili siti su terreno demaniale, trasferito alla Regione » e con lo stanziamento di L. 450 milioni cui si provvede con la suindicata maggiore entrata del capitolo 61 dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1968.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 aprile 1968

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1968, n. **25.**

Limitazione delle catture di salmonidi nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 23 *aprile* 1968).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia, ad ogni singolo pescatore, munito di regolare licenza, è consentita, durante il periodo di esercizio della pesca stabilito dalle disposizioni vigenti, la cattura massima giornaliera di dieci salmonidi.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, il limite di cattura massima giornaliera potrà essere ulteriormente ridotto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 aprile 1968

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1968, n. **26.**

Finanziamento delle opere di sistemazione dei servizi di confine al valico di Coccau.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 23 *aprile* 1968).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla S.p.A. Autovie Venete con sede in Trieste il finanziamento relativo all'acquisto e alla sistemazione di un terreno destinato ad « area di servizio » per le operazioni di confine al valico di Coccau, nonchè alla costruzione sull'area medesima delle necessarie infrastrutture.

Art. 2.

Il finanziamento, entro i limiti di cui al successivo art. 3, sarà concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore ai trasporti ed al turismo.

L'erogazione del finanziamento sarà effettuata con le modalità che verranno stabilite dalla Giunta regionale.

Per la progettazione e l'esecuzione dei lavori saranno osservate le norme della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1968 e 1969.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 è istituito il capitolo 955 con la denominazione: « Finanziamento per l'acquisto e la sistemazione di un terreno per le operazioni di confine al valico di Coccau e per la costruzione su di esso delle necessarie infrastrutture » e con lo stanziamento di lire 200 milioni da prelevarsi dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 del predetto stato di previsione della spesa (rubrica n. 11 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1968 fa carico al sopracitato capitolo 955 e quello di lire 200 milioni relativo all'esercizio 1969 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 aprile 1968

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1968, n. **27.**

Finanziamento di un lotto funzionale del raccordo autostradale Villesse-Gorizia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 23 *aprile* 1968).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nella spesa necessaria alla costruzione del tratto del raccordo autostradale Villesse-Gorizia, fra la SS 351 in località Grotta e la SS 55, mediante finanziamento di un lotto funzionale, entro il limite dello stanziamento previsto dall'art. 2.

Il concorso finanziario della Regione sarà erogato con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e l'ANAS.

Art. 2.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 è istituito il capitolo 932 con la denominazione: « Finanziamento di un lotto funzionale del raccordo autostradale Villese-Gorizia » e con lo stanziamento di lire 500 milioni, da prelevarsi dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 del predetto stato di previsione della spesa (rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

Il suddetto onere di lire 500 milioni fa carico al precitato capitolo 932.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 aprile 1968

BERZANTI

(4146)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.